

Spett.le
Luminora Ascoli S.r.l.
luminoraascolisrl@legalmail.it

Roma, 26 maggio 2022

Oggetto: [ID_VIP 7644] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "ASCOLI 40" e delle relative opere di connessione alla rete elettrica RTN, avente una potenza complessiva pari a 40 MW, ubicato nel Comune di Ascoli Satriano (FG) – Richiesta di Integrazioni "Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio V" [MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V|19/05/2022|0018800-P|34.43.01/209.65.5/2021]

Con la presente si riscontra la VS richiesta di predisporre le integrazioni di cui alla richiesta del Ministero Della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Servizio V) pervenuta in data 19 maggio 2022, e relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui in oggetto,

Nello specifico si riscontra il punto 5 di suddetta richiesta di integrazioni, cit. *"Si richiedono chiarimenti sul calcolo dell'IPC, elaborato ai sensi del Tema V – Impatti cumulativi sul suolo e sottosuolo della D.D. 162/2014, in quanto non risulta plausibile l'indice pari a 0,53%"*.

1. Premessa

Come già descritto nell'elaborato "03.RIC.Relazione Impatti Cumulativi", la Regione Puglia, congiuntamente ad ARPA Puglia, ha ritenuto opportuno, con D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 e D.D. Ecologia 162/2014, fornire i "criteri" con cui "disciplinare" i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti localizzati nella medesima area o in aree contigue, sia da valutare in termini "cumulativi" nell'ambito delle procedure di verifica ambientale.

Nello specifico, con nota MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V|19/05/2022|0018800-P|34.43.01/209.65.5/2021 il Ministero Della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Servizio V), al punto 5, riterrebbe "non plausibile" il valore dell'IPC pari a 0,53% calcolato mediante il "Criterio A" come meglio specificato nel paragrafo seguente.

Ci permettiamo di far rilevare che, a seguito della sentenza del Tribunale di Lecce N. 00248/2022 REG.PROV.COLL. N. 00481/2021 REG.RIC del 11/02/2021, sentenza successiva alla presentazione dell'istanza di VIA in oggetto, si chiarisce che gli impianti agrivoltaici (o "agro-fotovoltaici") non possono essere classificati come semplici impianti fotovoltaici (si rimanda alla lettura della sentenza), e in particolare al punto 6 si cita *"non colgono nel segno le censure rappresentate dall'Indice di Pressione Cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato"* considerato che l'IPC va misurato *"in presenza di progetti analoghi tra loro"*, condizione che, vista la presenza di impianti eolici e fotovoltaici "classici", non si verifica nel caso del progetto "agrivoltaico" in esame e denominato "ASCOLI 40".

Fatte le doverose premesse del caso, nel seguito viene ricalcolato l'IPC, descrivendo nel dettaglio la metodologia di calcolo dell'IPC secondo il "criterio A" di cui sopra.

2. Definizione del baricentro di impianto

Il baricentro di impianto può essere determinato come il baricentro dell'area piana racchiusa nel perimetro dell'area dell'impianto stesso; quindi, determinando il centro di forze parallele le cui intensità rappresentano delle aree.

Nel caso in esame si possono individuare (7) distinte aree di impianto, per ciascuna delle quali il baricentro è stato determinato mediante la funzione “MASSPROP” di AutoCAD, ottenendo il seguente set di coordinate (x y):

- Baricentro Area 1 (x: 558167,749 y: 4557894,404)
- Baricentro Area 2 (x: 558048,746 y: 4557425,793)
- Baricentro Area 3 (x: 558048,746 y: 4557425,793)
- Baricentro Area 4 (x: 558048,746 y: 4557425,793)
- Baricentro Area 5 (x: 558048,746 y: 4557425,793)
- Baricentro Area 6 (x: 558048,746 y: 4557425,793)
- Baricentro Area 7 (x: 558048,746 y: 4557425,793)

Disegnando il poligono (area) avente come vertice i centroidi delle aree da 1 a 7, si è potuto determinare le coordinate del baricentro di impianto:

Baricentro Impianto (x: 558634,219 y:4556761,208)



3. Calcolo dell'IPC – Criterio A (Tema V)

Come specificato nelle premesse, trattandosi, nel caso in esame, di un impianto “agrivoltaico” lo stesso non può essere classificato come un impianto fotovoltaico classico, ragion per cui nel calcolo dell'IPC i criteri stabiliti dalla D.D. 162/2014 non troverebbero alcuna applicazione.

Nonostante ciò, in riscontro alla nota del Ministero della Cultura, si ritiene comunque di dover riproporre la misura dell'IPC, in revisione a quanto contenuto nell'elaborato “03.RIC.Relazione Impatti Cumulativi”, Paragrafo 2.2, ipotizzando che quanto previsto dalla D.D. 162/2014 si applichi tal quale agli impianti agrivoltaici.

Il Criterio A (D.D. 162/2014) definisce l'AVA (Area di Valutazione Ambientale) come l'area vasta nell'intorno dell'impianto al netto delle aree non idonee (da R.R. 24/2010 e ss.mm.ii.), che si calcola mediante la seguente formula:

$$AVA = \pi R_{AVA}^2 - \text{aree non idonee}$$

Dove R_{AVA} viene determinato come 6 volte il raggio R del cerchio avente area pari alla superficie di impianto:

- S_i = Superficie dell'impianto preso in valutazione in m^2
- R = Raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione $R=(S_i/\pi)^{1/2}$

L'IPC viene determinato, dunque, come sotto specificato:

$$IPC = 100 \times \frac{S_{IT}}{AVA}$$

Dove:

- S_{IT} è la somma delle superfici degli impianti fotovoltaici appartenenti al dominio

Nel dominio, non si rileva al momento la presenza di altri impianti agrivoltaici:

Ciò premesso di seguito i valori calcolati per l'impianto in oggetto:

- $S_i = 635.323,30 m^2$
- $S_{Altri_agrivoltaici} = 0,00 m^2$

La somma delle superfici degli impianti fotovoltaici appartenenti al dominio risulta quindi pari a:

$$S_{IT} = 635.323,30 m^2$$


Il raggio R della circonferenza avente come area S_i ($635.323,30 m^2$) è pari a:

$$R = 449,70 m$$

Il raggio R_{AVA} dell'Area di valutazione Ambientale, pari a 6 volte R_i , è dunque pari a:

$$R_{AVA} = 2.698,20 m$$

Tracciato il cerchio con raggio R_{AVA} , vengono individuate le aree non idonee (in viola le aree di impianto ASCOLI 40):



La superficie ricalcolata, con maggior precisione, delle aree non idonee individuate nel raggio R_{AVA} è pari a:

$$S_{non_idonee} = 1.135.373,87 \text{ m}^2$$

L'area AVA (correttamente calcolata) è dunque pari a:

$$AVA = (22.871.684,34 - 1.135.373,87) \text{ m}^2 = 21.736.310,47 \text{ m}^2$$

Alla luce delle nuove misurazioni, l'IPC risulta quindi pari a:

$$IPC = 100 \times (635.323,30 / 21.736.310,47) = 2,92 (< 3\%)$$

L'IPC risulta dunque inferiore al limite fissato del 3%.

Per tanto era dovuto.

In fede

(Il Progettista)

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)*